



ASE - ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE SRL
LOGISTICA – TRASPORTI – TERMINAL OPERATOR

Spett.le Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale
segreteria@pec.porto.ancona.it

Lettera inviata a mezzo pec

Ancona, lì 28.03.2023

Oggetto: Porto di Ancona – Decreto interministeriale n. 419 del 28.12.2022 – art. 6
Domanda di variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. della concessione demaniale per atto formale 00-2/2021 del 20/05/2021 reg. rep. 1785 con scadenza prorogata ex lege sino al 31.12.2023 per la realizzazione di impianti e interventi di adeguamento vari allo scopo di destinare un'area di mq 2.700 nell'ambito dell'area assentita da destinare a deposito per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi costituiti da ecoballe di combustibili solidi secondari. Richiedente Società Adriatic Services Enterprise Srl (C.F.: 01489270429)
Domanda acquisita al prot. n. E 2220/2023 del 07/02/2023 integrata con nota assunta al prot. E 2706 del 14/02/2023
Osservazioni ex art. 10 L. 241/90 assunte al prot. 4887 del 17/03/2023
Riscontro nota prot. 5124 del 22/03/2023 – controdeduzioni formulate dalla Adriatic Services Enterprise Srl

Con la presente, la Società Adriatic Services Enterprise Srl (d'ora in avanti anche semplicemente ASE), con sede in Ancona, Via XXIX Settembre 4/E, C.F. e P.IVA 01489270429 in persona del Consigliere Delegato Dott. Andrea Morandi, nato ad Ancona il 9.03.1983, munito dei necessari poteri, formalizza le controdeduzioni di seguito indicate.

PREMESSO CHE

- ASE è titolare della concessione demaniale marittima n. 1785 del Registro di Repertorio – N. 00-2/2021 del Registro degli atti formali;
- in data 7.02.2023 ASE formalizzava una domanda per autorizzazione a modifiche non sostanziali della concessione demaniale marittima (art. 24 comma 2 ultimo inciso Reg. Cod. Nav.) non comportanti alterazione al complesso della stessa e/o alcuna modifica nell'estensione della zona demaniale;
- l'istanza veniva acquisita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (di seguito anche AdSP), al prot. n. E 2220/2023 del 07/02/2023 ed integrata con nota assunta al prot. E 2706 del 14/02/2023;
- AdSP in data 27/02/2023 pubblicava l'istanza sopra indicata ed indicava il termine di 20 giorni per produrre eventuali osservazioni o opposizioni;
- in data 17.03.2023 pervenivano osservazioni ex art. 10 della L. n. 241/1990 da parte della Società Frittelli Maritime Group S.p.A. (di seguito anche FMG) assunte dall'AdSP al prot. E 4887 del 17/03/2023;



ASE - ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE SRL
LOGISTICA - TRASPORTI - TERMINAL OPERATOR

- le osservazioni formulate da FMG venivano trasmesse ad ASE in data 22/03/2023;
- AdsP invitava la scrivente a far pervenire eventuali controdeduzioni nel termine di 10 giorni;

tutto ciò premesso, ASE, come sopra compiutamente generalizzata, dichiara di voler produrre, come in effetti produce, le seguenti controdeduzioni.

1. Sull'autorizzazione n. 8/2021 rilasciata in favore di ASE e sugli interventi migliorativi da eseguire presso il terminal banchina 25 del Porto di Ancona.

In primo luogo pare opportuno ricordare che ASE, attuale concessionaria ex art. 18 Legge 84/94 del terminal banchina n. 25 del Porto di Ancona, con Determina dell'Amministrazione Provinciale di Ancona n. 283 dell'11.03.2021, otteneva l'autorizzazione n. 8/2021 con la quale veniva autorizzata alla gestione di rifiuti non pericolosi (operazione R13).

L'autorizzazione *de qua* veniva rilasciata all'esito di un procedimento amministrativo che vedeva coinvolti tutti gli Enti Competenti, i quali, all'esito delle verifiche effettuate, esprimevano parere favorevole rispetto al progetto proposto da ASE che, pertanto, veniva valutato idoneo sia con riferimento agli aspetti concessori e demaniali, sia con riferimento agli aspetti di carattere tecnico-operativo ed ambientali.

Peraltro, l'istanza di ASE è da considerarsi interposta a valle di una domanda formulata dalla scrivente nei primi mesi del 2021, ancor prima del rilascio dell'autorizzazione ambientale. AdSP riscontrava positivamente indicando il percorso da seguire che poi è stato correttamente posto in essere dalla scrivente.

La messa in opera dell'impianto di messa in riserva (R13) impone di effettuare alcuni interventi migliorativi sul terminal banchina 25, motivo per il quale la scrivente rivolgeva alla Spett.le AdSP una domanda per autorizzazione a modifiche non sostanziali della concessione demaniale marittima (art. 24 comma 2 ultimo inciso Reg. Cod. Nav.) non comportanti alterazione al complesso della stessa e/o alcuna modifica nell'estensione della zona demaniale.

In particolare, gli interventi per i quali ASE richiedeva autorizzazione consistono in:

- lavori di potenziamento dell'impianto idrico antincendio esistente;
- realizzazione di un impianto di rivelazione ed allarme incendio ed automazione dell'intervento dei monitori;
- realizzazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia;
- asfaltatura del piazzale.

Appare piuttosto evidente che le opere sopra indicate garantirebbero un significativo miglioramento delle condizioni del terminal a prescindere dall'attività ivi effettivamente svolta e dall'operatore titolare della concessione.

Infatti non v'è chi non veda come il potenziamento dei sistemi anti-incendio e degli impianti idrici, oltre che l'asfaltatura del piazzale, migliorerebbero l'operatività del terminal senza pregiudizio alcuno per altri operatori e con un evidente beneficio per l'interesse generale del porto, che risulterebbe idoneo ad attrarre e sviluppare nuovi traffici, senza minimamente limitare quelli attualmente in essere.

Quanto sopra esposto rende piuttosto evidente la pretestuosità delle osservazioni formulate da FMG che riscontrerebbe nelle opere sopra indicate un *"forte impatto ed una notevole rilevanza sia*

The logo for ASE (Adriatic Services Enterprise) features the letters 'ASE' in a bold, yellow, sans-serif font. The letters are set against a dark blue rectangular background.

ASE - ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE SRL
LOGISTICA – TRASPORTI – TERMINAL OPERATOR

per l'elaborazione e l'implementazione di un eventuale progetto imprenditoriale di FMG su tale area (il terminal 25 ndr) [...] nonché per l'interesse generale del Porto di Ancona”.

Davvero non si comprende come migliorie come quelle proposte da ASE che, giova ribadirlo, consistono essenzialmente nell'asfaltatura del piazzale e nel potenziamento degli impianti idraulici ed anti-incendio, possano arrecare un qualsiasi pregiudizio a FMG o al Porto di Ancona.

Al contrario, tali opere garantirebbero anche ad un eventuale futuro concessionario diverso da ASE, di beneficiare di una banchina più performante e capace di accogliere tipologie merceologiche ulteriori, oltre che di gestire con invariata efficacia le rinfuse e le merci varie già operate, incrementando in maniera significativa la funzionalità del terminal banchina 25.

Come specificamente indicato nell'istanza proposta dalla scrivente e come ampiamente provato dalla documentazione tecnica presentata, gli interventi in esame comporterebbero infatti modifiche non sostanziali della concessione demaniale marittima in essere non comportanti alterazione al complesso della stessa né alcuna modifica nell'estensione della zona demaniale assentita.

2. Sulle considerazioni di FMG in merito all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione del demanio vigente nel porto di Ancona.

La scrivente, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione del demanio vigente nel Porto di Ancona (di seguito anche Regolamento Demanio), richiedeva, nell'istanza autorizzativa di cui trattasi, che gli interventi da effettuare sul terminal banchina 25 venissero riconosciuti quali interventi migliorativi dei beni in concessione, anche ai sensi dall'art. 13 del Regolamento Demanio che stabilisce che *“alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario presenti istanza di nuova concessione ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti aggiudicatario, avrà diritto al rimborso, da parte del nuovo concessionario, del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili, la cui realizzazione e il relativo piano di ammortamento siano stati espressamente approvati e autorizzati dalla AdSP del Mare Adriatico Centrale. Resta fermo che l'importo degli investimenti effettuati dal Concessionario non costituirà mai, né alla cessazione né durante la validità della concessione, credito del medesimo nei confronti della AdSP”.*

Appare di tutta evidenza, quindi, che il concessionario debba ottenere una apposita autorizzazione da parte di AdSP per poter eseguire opere migliorative sui beni assentiti in concessione.

Tale autorizzazione, evidentemente, deve intervenire prima che i lavori vengano svolti al fine di consentire all'Ente preposto di effettuare tutte le necessarie verifiche circa l'opportunità e correttezza dei progetti presentati dal concessionario.

Ed infatti nella propria domanda di autorizzazione ASE richiedeva che AdSP riconoscesse gli interventi proposti come migliorativi dei beni assentiti in concessione e, per l'effetto e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 secondo capoverso del Regolamento Demanio, che si disponesse sin da subito che qualora ASE Srl presentasse istanza di nuova concessione ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risultasse aggiudicataria, venisse riconosciuto il diritto al rimborso, da parte del nuovo concessionario, del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati ed approvati da AdSP.

Tale richiesta appare del tutto conforme al disposto dell'art. 13, secondo capoverso, del Regolamento Demanio.



ASE - ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE SRL
LOGISTICA - TRASPORTI - TERMINAL OPERATOR

È ovvio quindi che il diritto al rimborso da parte dell'eventuale nuovo concessionario si concretizzerebbe solo nel caso in cui ASE presentasse domanda di nuova concessione e, all'esito della procedura comparativa, non risultasse aggiudicataria. Ciò non toglie che AdSP debba già in questa fase autorizzare i lavori proposti da ASE e valutare se gli stessi possano considerarsi quali investimenti migliorativi effettuati su beni inamovibili.

Alla luce di quanto sopra è chiaro che l'affermazione di FMG secondo cui ASE avrebbe dovuto, già in questa fase, presentare istanza di nuova concessione appare del tutto infondata.

Nessun pregio merita inoltre la considerazione secondo cui *"considerato che il titolo concessorio di ASE è prossimo alla scadenza (31 dicembre 2023), quest'ultima avrebbe dovuto contestualmente all'istanza ASE in esame presentare apposita istanza di nuova concessione per poter avere diritto al c.d. trattamento di fine concessione"*.

Non è dato sapere da quale disposizione normativa FMG abbia tratto la conclusione sopra riportata.

In primo luogo la richiesta di autorizzazione all'effettuazione dei lavori è stata proposta con quasi un anno di anticipo rispetto alla scadenza del titolo concessorio in essere.

In secondo luogo preme sottolineare che non vi è alcuna disposizione che vieti di richiedere un'autorizzazione allo svolgimento di interventi migliorativi nell'ultimo anno di vigenza di un titolo concessorio.

Questo aspetto verrà meglio dettagliato nel punto che segue.

3. Sulla erronea interpretazione di FMG degli articoli 6 e 8 del Decreto Interministeriale n. 419 del 28.12.2022, di seguito anche Regolamento Concessioni.

FMG, nelle osservazioni prodotte, cita l'art. 6 comma 3 del Regolamento Concessioni affermando quanto segue: *"non vediamo, pertanto, come l'istanza ASE possa essere valutata ed ancor meno accolta alla stregua del nuovo Regolamento Concessioni, considerato che – quest'ultimo – prevede un divieto di variazione del titolo concessorio per tutti quei nuovi interventi da effettuare nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione"*.

Stupisce, in effetti, il grossolano errore interpretativo commesso dalla FMG.

L'art. 6 del Regolamento Concessioni deve infatti essere letto nella sua totalità. Giova quindi riportarlo di seguito: *"1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalità di esercizio può essere consentita dall'autorità concedente ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima. 2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere consentita dall'autorità concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione. 3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punto 1), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorità concedente. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione"*.



ASE - ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE SRL
LOGISTICA - TRASPORTI - TERMINAL OPERATOR

È di tutta evidenza come il divieto di autorizzare nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza sia legato esclusivamente a richieste di variazione che riguardino la durata della concessione.

ASE, conformemente al disposto normativo, non avanzava alcuna istanza di variazione della durata del titolo concessorio in essere ma, molto più semplicemente, si limitava a richiedere una autorizzazione a modifiche non sostanziali della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 24 comma 2 ultimo inciso Reg. Cod. Nav., non comportanti alterazione al complesso della concessione, né modifica nell'estensione dell'area assentita né, tantomeno, estensione della durata.

Appare evidente quindi la totale infondatezza della tesi sostenuta da FMG.

Il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento Concessioni si riferisce, evidentemente, a variazioni relative all'estensione della durata della concessione, casistica totalmente differente rispetto a quella che rileva in questa sede.

FMG cita inoltre il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento Concessioni ma, ancora una volta, non fa che confermare la correttezza dell'istanza proposta dalla scrivente.

Infatti la sopra citata disposizione stabilisce che il concessionario uscente abbia diritto *"al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione"*.

L'istanza proposta da ASE riguarda ovviamente la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle proposte nel programma degli investimenti ed appare quindi correttamente formulata.

4. Sui tempi di sviluppo dei nuovi traffici e sulle tempistiche dei lavori.

FMG nelle proprie osservazioni afferma che *"non si comprende quando ASE potrebbe avere la possibilità di sviluppare i nuovi traffici"* e aggiunge come, a suo dire, *"è più verosimile che li diminuisca nel periodo residuale di vigenza della concessione [...] poiché ASE avrebbe sicuramente meno aree a disposizione per la propria operatività"*.

In primo luogo non si comprende quale possa essere l'interesse diretto o, viceversa, il pregiudizio che possa legittimare FMG a formulare un'affermazione simile che appare, oltre che infondata, anche irrispettosa del lavoro e della professionalità di ASE.

In ogni caso, per sgomberare il campo da ogni dubbio e tranquillizzare circa la fattibilità del progetto proposto, si rappresenta che:

- Il cronoprogramma dei lavori, presentato all'AdSP, conferma che gli stessi si concluderanno in tempi più che ragionevoli, tali in ogni caso da consentire alla scrivente di sviluppare il nuovo traffico in vigenza dell'attuale titolo concessorio;
- le aree oggetto di intervento riguardano una porzione pari a circa 2.700 mq. Il terminal banchina 25 è dotato di aree di deposito per complessivi 7000 mq. I lavori riguarderanno quindi una porzione relativamente ridotta e, in ogni caso, verranno eseguiti in maniera tale da non recare alcun pregiudizio al regolare svolgimento delle attività del terminal.

Peraltro, è interesse diretto della scrivente preservare i propri traffici e le proprie attività. Sembra invece lecito interrogarsi su quale sia l'interesse diretto o il pregiudizio che possa derivare a FMG nel caso in cui vi sia un calo dei traffici di ASE e, dunque, su quale sia la ragione che abbia spinto FMG a formulare un'osservazione così poco pertinente e pretestuosa.



ASE - ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE SRL
LOGISTICA – TRASPORTI – TERMINAL OPERATOR

Ad ogni buon conto, le argomentazioni esposte ai punti che precedono dimostrano inequivocabilmente che:

- l'istanza di ASE è stata correttamente presentata ai sensi dell'art. 24 comma 2 ultimo inciso Reg. Cod. Nav;
- l'istanza di ASE non viola in alcun modo l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione del demanio vigente nel Porto di Ancona;
- l'istanza di ASE non viola l'art. 6, comma 3 del Regolamento Concessioni che è riferibile, come sopra argomentato, ad istanze di variazioni concessorie diverse da quella proposta dalla scrivente;
- le tempistiche di realizzazione delle opere proposte da ASE, alla luce del cronoprogramma presentato, sono pienamente compatibili con la durata dell'attuale titolo concessorio;
- gli investimenti proposti dalla scrivente non rientrano tra quelli già previsti all'interno dell'originario piano d'impresa, trattandosi di investimenti diversi ed ulteriori e, in quanto tali, pienamente in linea con quanto richiesto dall'art. 8 comma 3 del Regolamento Concessioni;
- le osservazioni proposte da FMG appaiono destituite di ogni fondamento.

Ma val la pena di procedere, per mero tuziorismo, ad analizzare le ulteriori argomentazioni proposte da FMG.

5. Sul modus operandi prescelto da ASE e sulla asserita specializzazione delle aree.

FMG, con una affermazione gravissima ed estremamente superficiale afferma che *"il modus operandi di ASE sia preordinato ad impedire il corretto svolgimento di una procedura competitiva"*.

Una simile considerazione denota una totale mancanza di rispetto non solo nei confronti della scrivente, ma anche nei riguardi della Spett.le AdSP che viene indirettamente tacciata di dare seguito a procedimenti amministrativi scorretti.

Inoltre, e ciò è ancor più grave, quanto affermato da FMG è falso e pretestuoso.

Infatti l'istanza proposta da ASE è finalizzata ad apportare modifiche non sostanziali della concessione demaniale marittima e non comportanti alterazione al complesso della stessa.

Il terminal banchina 25 continuerà a svolgere le medesime attività di sempre, relative ad operazioni portuali di sbarco, imbarco, movimentazione e deposito di merce varia e rinfusa, ma, molto semplicemente, sarà in condizione di effettuare un servizio ulteriore che, appunto, è quello relativo allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi costituiti da ecoballe di combustibili solidi secondari.

Gli interventi previsti per realizzare un'area di deposito idonea allo stoccaggio di tali merci sono, come già più volte ripetuto, migliorie che riguardano gli impianti anti-incendio, gli impianti idraulici, i sistemi di raccolta delle acque e l'asfaltatura del piazzale.

È evidente che l'area di deposito in questione ben potrà continuare ad essere utilizzata anche per lo stoccaggio di altre merci varie e non determinerà una specializzazione irreversibile del terminal, come erroneamente ipotizzato da FMG.

Al contrario, la banchina 25 potrà operare con ancora maggiore efficacia nell'intero ambito delle rinfuse e merci varie.

Qualora un eventuale nuovo concessionario non gestisse traffici connessi ai rifiuti non pericolosi avrà comunque a disposizione un'area di deposito sulla quale sono stati effettuati interventi migliorativi di carattere generale, utili per ogni tipologia di merce che ivi venisse stoccata.



ASE - ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE SRL
LOGISTICA – TRASPORTI – TERMINAL OPERATOR

Quanto sopra rende evidente l'infondatezza di quanto rilevato da FMG e la piena correttezza della procedura adottata da ASE finalizzata a migliorare l'operatività del terminal banchina 25 e ad incrementare i traffici del Porto di Ancona.

FMG nelle proprie osservazioni ricostruisce poi la situazione delle banchine del porto commerciale di Ancona ed afferma che *"l'eccessiva specializzazione che ASE vuole vedere imposta in forza dell'istanza ASE vincolerebbe l'unica banchina accessibile all'utenza portuale, appunto la banchina n. 25, [...] ad una specifica destinazione d'uso (non avendo, quindi, cura anche del superiore interesse generale degli altri operatori economici presenti nel porto di Ancona)"*.

Appare a tratti grottesco il tentativo di FMG di mistificare la realtà.

Come più volte ribadito l'istanza proposta da ASE non avrebbe l'effetto di vincolare il terminal banchina n. 25 ad una specifica destinazione d'uso, ma, al contrario, consentirebbe al terminal banchina 25 (e quindi al Porto di Ancona) di continuare ad operare sul segmento rinfuse e merci varie aggiungendo una nuova tipologia merceologica rispetto a quelle già trattate.

Non vi sarebbe infatti alcuna limitazione per le altre tipologie merceologiche che continuerebbero ad essere operate regolarmente.

FMG si preoccupa invece di sponsorizzare altri porti quali quelli di Ortona e Vasto che vorrebbe fossero destinatari dei traffici in fase di acquisizione da parte della scrivente impresa. È in questo modo che FMG dimostrerebbe di *"aver cura anche del superiore interesse generale degli altri operatori economici presenti nel porto di Ancona"*?

6. Sul tema delle emissioni e dei fattori inquinanti.

FMG afferma inoltre che la realizzazione del deposito per messa in riserva R13 di combustibile solido secondario aumenterebbe significativamente le emissioni odorigene nocive ed altri eventuali fattori inquinanti, che FMG, non a caso, omette di dettagliare.

In primo luogo occorre ribadire che tutti gli Enti coinvolti nel rilascio dell'Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti n. 8/2021, di cui la scrivente è titolare, esprimevano parere favorevole alla realizzazione dello stesso presso il terminal banchina n. 25, non ravvisando criticità tali da vietarne l'implementazione. Inoltre si sottolinea che l'attività di stoccaggio non prevede alcuna operazione di lavorazione ovvero trattamento/trasformazione di rifiuti che si presentano confezionati in balle filmate al pari di merce secca unitizzata.

È chiaro dunque che i rischi paventati non sussistono.

Infine si ricorda che la scrivente pone da sempre la massima attenzione agli aspetti ambientali, uniformandosi ai più elevati standard internazionali, come peraltro attestato dal possesso della certificazione ISO 14001:2015.

Nella certezza di aver fornito ogni necessario chiarimento, si resta a disposizione per eventuali ulteriori necessità.

Distinti saluti.

Adriatic Services Enterprise Srl

Buongiorno,
si prega di prendere visione di quanto allegato.

Distinti saluti.

Adriatic Services Enterprise Srl